



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28.7.2016, n.154" che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 5 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 che recita: "*il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina*";

VISTO, inoltre, l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l'altro, che i Registri suini riproduttori ibridi già approvati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

VISTO il D.M. n.11260 del 13.6.2013 con il quale è stato approvato il disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi attualmente vigente;

VISTO il D.M. n.16091 del 21.7.2013 con il quale sono state approvate le Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi attualmente vigente;

VISTA la nota n.2179 del 16.11.2018 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce l'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, ha chiesto l'approvazione dei nuovi testi del disciplinare e delle norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, su conforme parere del Comitato tecnico ibridi riunitosi 29.10.2018;

VISTO il verbale del 29.10.2018 con il quale il Comitato Tecnico Ibridi esprime parere favorevole ai nuovi testi del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi e delle relative norme tecniche;

CONSIDERATO che i nuovi testi del "*disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*" e delle "*Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*", così come approvate dalla CTC nella riunione del 29.10.2018, sono in linea con la normativa vigente e risultano meritevoli di essere accolti;

CONSIDERATO che la gestione dell'attività istruttoria per il riconoscimento degli Enti ibridatori e dei singoli programmi genetici è, comunque, in capo all'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), unico Ente selezionatore della specie suina, in linea con quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Produzioni animali

DECRETA:

Articolo 1 – E' approvato il nuovo testo del *"disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*, il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Articolo 2 – E' approvato il nuovo testo delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*, il cui testo è allegato al presente decreto (Allegato 2).

Roma,

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

DISCIPLINARE DELL'ALBO NAZIONALE REGISTRI DEI SUINI RIPRODUTTORI IBRIDI

CAPITOLO 1 ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE REGISTRI DEI SUINI RIPRODUTTORI IBRIDI

Art. 1

Il riconoscimento degli Enti ibridatori e dei programmi genetici dei suini riproduttori ibridi, ai sensi del regolamento UE 2016/1012, è effettuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di seguito Autorità competente.

Allo scopo è istituito l'Albo nazionale registri dei suini riproduttori ibridi che riporta l'elenco degli Enti ibridatori riconosciuti. Detto Albo è regolamentato dal presente Disciplinare.

Art. 2

Le attività di istruttoria e controllo previste dal regolamento UE 2016/1012 sono affidate all'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), in qualità di Ente selezionatore della specie suina, ai sensi dell'art.3, comma 5 del D.Lgs n. 52 dell'11 maggio 2018, secondo le norme previste nei successivi articoli.

Art. 3

Allo svolgimento delle attività previste dall'Albo l'ANAS provvede con:

- a) il Comitato Tecnico dell'Albo nazionale registri dei suini riproduttori ibridi (CTI);
- b) L'Ufficio Centrale (UCA) dell'Albo Nazionale registri dei suini riproduttori ibridi.

Art. 4

Il CTI determina i criteri e gli indirizzi per l'organizzazione e la tenuta dei registri e fornisce all'Autorità competente il parere tecnico sul riconoscimento degli Enti ibridatori e sull'approvazione dei programmi genetici.

Provvede alla predisposizione delle direttive e delle norme tecnico-organizzative per l'attuazione dei controlli volontari in stazione dei riproduttori suini ibridi.

Fornisce agli Organismi di controllo, riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 1151/2012 e dall'Autorità competente indicati, informazioni tecniche sui tipi genetici e sulle modalità della loro formazione, anche al fine di stabilire la loro conformità ai Disciplinari delle produzioni DOP ed IGP.

Del Comitato fanno parte:

- 1 rappresentante dell'Autorità competente dallo stesso designato;
- 1 rappresentante del Ministero della salute dallo stesso designato;
- 1 rappresentante dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini nominato dalla stessa;
- 3 esperti in zootecnia, di cui uno del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura CREA-ZA, nominati dell'Autorità competente.

- 3 funzionari tecnici rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario o speciale nonché delle provincie autonome di Trento e Bolzano, con il maggior numero di capi presenti secondo le rilevazioni ISTAT, facendo salva comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale ed uno per l'Italia meridionale ed insulare;
- 3 rappresentanti degli Enti ibridatori con il maggior numero di certificati zootecnici emessi nei due anni solari precedenti nominati dall'Autorità competente.

Il Direttore dell'ANAS partecipa alle riunioni con voto consultivo ed assume anche le funzioni di Segretario.

Il Comitato elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice presidente.

I componenti del Comitato restano in carica per tre anni e possono essere confermati.

In relazione agli argomenti da trattare possono essere invitati esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato.

La convocazione del Comitato è fatta almeno 8 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni possono tenersi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- I partecipanti possano essere identificati;
- il presidente ed il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dei lavori del comitato, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a ciascun commissario di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

L'UCA provvede:

- a) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento dell'Albo;
- b) ad autenticare i modelli dei certificati zootecnici; ed a pubblicare per via telematica le informazioni relative all'attività di certificazione realizzata da ciascun Registro.
- c) a controllare tramite ispezioni periodiche presso i centri di produzione, la rispondenza delle informazioni inviate all'Albo dagli Enti ibridatori;
- d) a gestire l'attività volontaria di controllo in stazione di cui al successivo art. 12;
- e) ad elaborare e pubblicare i dati riguardanti i suini controllati in stazione;
- f) a rendere pubblico l'elenco dei registri costituenti l'Albo
- g) a predisporre i moduli o i supporti corrispondenti per la trasmissione all'Albo delle informazioni sull'attività dei Registri dei suini riproduttori ibridi;
- h) a proporre all'Autorità competente, su conforme parere del CTI, il riconoscimento degli Enti ibridatori e l'approvazione dei programmi genetici predisposti dagli Enti ibridatori già riconosciuti;

- i) a proporre all'Autorità competente, su conforme parere del CTI, la sospensione o la revoca dell'approvazione dei programmi genetici e la revoca del riconoscimento degli enti ibridatori;
- j) a fornire qualunque informazione o parere gli venga richiesto dall'Autorità competente, se del caso su conforme parere del CTI

CAPITOLO 2 RICONOSCIMENTO ENTI IBRIDATORI

Art. 6

Le Associazioni di allevatori, le Organizzazioni di riproduzione, le Imprese private o gli Organismi pubblici intenzionati a chiedere il riconoscimento come Enti ibridatori devono presentare la documentazione prevista all'art. 4 del regolamento UE 2016/1012 direttamente all'ANAS.

L'UCA procede all'istruttoria dell'istanza e sottopone la stessa al CTI per un parere tecnico sul possesso dei requisiti previsti dall'Allegato I, Parte 1 lettera A e, per Associazioni di allevatori, Organizzazioni di allevatori ed Organismi pubblici, anche quelli previsti dal medesimo allegato alla lettera B.

Art. 7

APPROVAZIONE PROGRAMMI GENETICI

Gli Enti ibridatori riconosciuti, interessati a chiedere l'approvazione o la modifica dei loro programmi genetici devono presentare la documentazione prevista agli artt. 8 e 9 del regolamento UE 2016/1012 direttamente all'ANAS.

L'UCA procede all'istruttoria dell'istanza e sottopone la stessa al CTI per un parere tecnico sul possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/1012 Allegato I, Parte 2, punto 1 per le lettere pertinenti ai suini ibridi riproduttori.

Art. 8

RIFIUTO APPROVAZIONE E/O RICONOSCIMENTO

L'UCA trasmette all'Autorità competente gli esiti dell'istruttoria e il parere tecnico del CTI entro 15 giorni dalla data della sua riunione.

Un eventuale esito negativo dell'esame istruttorio o parere negativo da parte del CTI devono essere debitamente motivati.

L'Autorità competente valuta e comunica al richiedente, anche per il tramite dell'UCA, il riconoscimento o il rifiuto motivato del riconoscimento quale Ente ibridatore e/o del programma genetico, entro i successivi 30 giorni.

Il richiedente ha il diritto di chiedere all'Autorità competente il riesame conformemente agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/1012.

Art. 9

ISCRIZIONE SUINI IBRIDI RIPRODUTTORI NEI REGISTRI SUINI IBRIDI

Un *suino ibrido riproduttore* è un animale della specie suina registrato in un Registro suini ibridi, ottenuto da un incrocio pianificato o utilizzato per produrre un incrocio pianificato tra:

- a) suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;

- b) suini riproduttori ibridi;
- c) suini riproduttori appartenenti l'uno alla lettera a) e l'altro alla lettera b).

Gli Enti ibridatori possono iscrivere i riproduttori ibridi, ottenuti dalla stessa linea o dallo stesso incrocio e di seguito denominati tipi genetici, che soddisfino quanto segue.

- a) Il suino ibrido riproduttore discende in primo e secondo grado da animali iscritti nei Libri genealogici o nei Registri suini ibridi.
- b) Il suino ibrido riproduttore è stato identificato nel rispetto delle Norme tecniche del presente Disciplinare
- c) La genealogia del suino ibrido riproduttore è conforme al programma genetico approvato.

Un suino riproduttore iscritto in un Registro ibridi tenuto da un Ente ibridatore riconosciuto, proveniente da un incrocio pianificato ovvero utilizzato per produrre un incrocio pianificato appartiene ad una delle due classi seguenti:

1. Classe: Linea pura

Vi appartengono riproduttori di linea pura utilizzati in un programma genetico di ibridazione approvato, il cui scopo è la produzione pianificata di suini ibridi riproduttori o da ingrasso. Essi sono sottoposti a valutazione genetica, sono impiegati per la produzione di incroci come previsto dal programma genetico approvato, e possono essere impiegati per la riproduzione della medesima linea pura.

2. Classe: Ibridi

Vi appartengono riproduttori ibridi utilizzati in un programma genetico di ibridazione approvato, il cui scopo è la produzione pianificata di suini ibridi riproduttori o da ingrasso. Essi sono impiegati per la produzione di incroci come previsto dal programma genetico approvato.

Art. 10

I maschi riproduttori suini ibridi regolarmente certificati da un Ente ibridatore possono essere abilitati ad operare in un Centro di raccolta dello sperma riconosciuto per l'Inseminazione Artificiale pubblica quando siano rispettate le seguenti condizioni:

- verri di linea pura con valutazione genetica condotta con le modalità indicate dalle Norme Tecniche e dal programma genetico approvato;
- verri di incrocio derivati da ascendenti di razza o linea pura con valutazione genetica condotta con le modalità indicate dalle Norme Tecniche e dal programma genetico approvato;
- accertamento positivo degli ascendenti mediante analisi del DNA

L'abilitazione dei verri all'impiego per l'Inseminazione Artificiale pubblica è subordinata alla presentazione da parte dell'Ente ibridatore competente di una preventiva comunicazione redatta secondo le indicazioni dell'UCA e recante tra l'altro l'identificazione dei verri e gli estremi del Centro di raccolta dello sperma in cui gli stessi andranno ad operare.

CAPITOLO 3 DOCUMENTI UFFICIALI

Art. 11

Per il funzionamento dell'Albo sono prescritti i seguenti documenti, predisposti all'uopo dall'UCA, su conforme parere del CTI:

- 1) certificato zootecnico;
- 2) eventuali altri moduli, registri, schede che dovessero rendersi necessari.

Il documento di cui al punto 1 viene rilasciato dall'Ente ibridatore riconosciuto competente per il suino riproduttore ibrido con le modalità definite dalle norme tecniche del presente disciplinare.

CAPITOLO 4 CONTROLLI IN STAZIONE

Art. 12

Al controllo volontario in stazione delle prestazioni produttive dei suini riproduttori ibridi provvede l'UCA, su richiesta degli Enti ibridatori, secondo quanto previsto dall'apposito Disciplinare e nei limiti delle possibilità tecniche e logistiche.

CAPITOLO 5 OBBLIGHI DEGLI ENTI IBRIDATORI

Art. 13

L'Ente ibridatore detentore di Registri suini riproduttori ibridi si impegna:

- ad osservare il presente Disciplinare e le disposizioni impartite dall'UCA;
- ad assicurare all'UCA il libero accesso a tutti i dati tecnici riguardanti la tenuta delle genealogie e l'attività di controllo e valutazione genetica dei suini;
- ad assicurare l'effettuazione delle ispezioni nei Centri di produzione da parte del personale incaricato dall'UCA;
- a concorrere al finanziamento delle attività dell'Albo con le quote che verranno stabilite;
- a comunicare per iscritto all'UCA tutte le variazioni in merito a quanto stabilito dall'art. 6 del presente Disciplinare e delle relative Norme Tecniche;
- a fornire all'UCA qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sull'attività del proprio Registro.

Art. 14

Per le infrazioni al presente Disciplinare, l'Ente ibridatore detentore del Registro è passibile dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonimento;
- b) segnalazione all'Autorità competente dei comportamenti non conformi;
- c) denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso in cui si abbia notizia di reati.

CAPITOLO 6 FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 15

Al finanziamento delle attività dell'Albo si provvede con:

- a) quote contributive versate dagli Enti ibridatori detentori di Registri suini riproduttori ibridi;

- b) proventi derivanti dalla distribuzione di marchi, loghi e documenti dell'Albo Nazionale dei Registri Suini Riproduttori Ibridi;
- c) contributi europei, statali e regionali;
- d) altre eventuali entrate.

CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16

Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere dell'Albo Nazionale autenticati dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini, hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 17

Tutti i dati anagrafici trasmessi all'Ufficio centrale dell'Albo nazionale relativi agli Enti ibridatori che tengono Registri suini riproduttori ibridi iscritti all'Albo nazionale, agli allevamenti nei quali detti Enti svolgono la loro attività, sono pubblici e possono essere divulgati a cura dell'UCA, anche per via telematica. La disposizione non si applica agli specifici casi per i quali il Comitato Tecnico dell'Albo abbia deliberato di secretare, limitare o vincolare la diffusione degli atti.

Art. 18

Le Norme Tecniche per l'attuazione del presente Disciplinare sono emanate dall'UCA, previo conforme parere del CTI e su approvazione all'Autorità competente, alla quale devono essere inviate entro 60 giorni dalla delibera del CTI. Esse entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione.

Le modifiche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 19

Le modifiche al presente Disciplinare, di iniziativa dell'Autorità competente o proposte dall'UCA previo conforme parere del CTI, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art.20

NORME TRANSITORIE

I suini riproduttori ibridi iscritti con qualifica Selezione e Ibrido rurale prima dell'approvazione del presente Disciplinare vengono iscritti alla Classe Linea pura.

I suini riproduttori ibridi iscritti con qualifica Moltiplicazione e Produzione prima dell'approvazione del presente Disciplinare vengono iscritti alla Classe Ibridi